



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ABITAZIONI VUOTE

Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni	2
Art. 2 - Soggetti beneficiari	2
Art. 3 - Determinazione del contributo	2
Art. 4 - Cause di esclusione	3
Art. 5 - Presentazione delle domande	3
Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento	3

Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

- 1) Il Comune di Chiesina Uzzanese istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese al recupero delle abitazioni vuote da almeno 5 anni.
- 2) Il fondo verrà costituito con appositi fondi stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema di Bilancio di previsione e con successive variazioni adottate dai competenti organi.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 coloro in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione europea;
2. essere un cittadino non appartenente all'Unione Europea ma residente in Italia da almeno 5 anni;
3. essere residente nel Comune di Chiesina Uzzanese da almeno dodici mesi;
4. aver stabilito l'abitazione principale in un immobile del territorio del Comune di Chiesina Uzzanese vuoto da almeno 5 anni;
5. essere in regola con il pagamento dei tributi e delle tariffe del Comune di Chiesina Uzzanese.

Art. 3 - Determinazione del contributo

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno successivo al recupero dell'abitazione e per i quattro anni successivi.

Il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria (IMU) se dovuta, al 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI), al 100% della tassa sui rifiuti (TARI), al 100% della TOSAP versate in riferimento all'immobile recuperato nell'esercizio precedente nel quale è presentata la richiesta di concessione.

Nel caso il richiedente abbia trasferito la sua residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese, potranno essere rimborsati previa presentazione delle ricevute di pagamento anche i costi sostenuti per il trasporto scolastico e/o per la mensa scolastica, se i servizi siano stati forniti dal Comune di Chiesina Uzzanese.

I contributi sono materialmente erogati dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale.

Art. 4 - Cause di esclusione

Se, nel corso dei 5 anni in cui il richiedente ha la facoltà di ricevere il contributo, vengano meno i requisiti previsti all'articolo 2, il contributo cessa immediatamente di essere versato.

Art. 5 - Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Chiesina Uzzanese la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, previo riscontro degli uffici competenti.

Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sua approvazione.